



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 09/04/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2014, n. 519

Comune di Matino (LE). Deliberazioni di C.C. n. 56 del 26/11/2013 e n. 2 del 29/01/2014. Diffida ex art. 50 della L.R. n. 56/1980.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

E' pervenuto al Servizio Urbanistica regionale un esposto a firma dell'ing. Franco Romano, acquisito al prot. n. 12314 del 16/12/2013, successivamente reiterato e nuovamente acquisito al prot. n. 640 del 22/1/2014, avente ad oggetto la deliberazione di C.C. n. 56/2013 del Comune di Matino, titolata "L.R. 3/2009 - Integrazione Regolamento Edilizio Comunale. Disciplina modalità costruttive in zona E5 Agricola". L'esponente ha lamentato vari profili di illegittimità di tale atto deliberativo comunale, chiedendo un intervento regionale.

La deliberazione del C.C. di Matino, n. 56/2013, introduce le "direttive di disciplina delle modalità costruttive in zona E5 agricola", nelle quali, tra l'altro, così si dispone:

1. Nella zona E5 agricola" del territorio comunale è permessa l'edificazione residenziale anche a titolo oneroso e nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.d.F vigente, e in linea con le norme di principio a suo tempo stabilite dal P.P.A., anche con riferimento all'unità minima culturale d'intervento.
(omissis)

11. Ai fini dell'accorpamento di terreni non confinanti la richiesta del titolo abilitativo deve essere avanzata da soggetto svolgente una qualunque attività agricola, anche a titolo non esclusivo o professionale, adeguatamente certificata (a titolo di es. bracciante agricolo, coltivatore diretto, iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività agricola, ecc.) Dette aree accorpate devono essere asservite con atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Dalla lettura della deliberazione in oggetto, il Servizio Urbanistica regionale ha rilevato quanto segue:

1) Il contenuto sostanziale dell'atto deliberativo integra aspetti di variante al vigente PDF, in quanto introduce al punto 1 una previsione di carattere generale in ordine all'edificazione residenziale in zona agricola nonché, al punto 11, una nuova disciplina in tema di accorpamento di terreni non confinanti;

2) La L.R. n. 3/2009, nel demandare alla esclusiva competenza comunale l'approvazione dei Regolamenti Edilizi, all'art. 1 comma 4 ha espressamente vietato che i Regolamenti medesimi contengano norme di carattere urbanistico. La deliberazione in oggetto, per le considerazioni di cui al punto 1) che precede, non appare conformarsi a tale divieto;

3) Non è assolutamente condivisibile quanto affermato nell'atto deliberativo in ordine alla cessazione di squisitamente urbanistico, e pertanto la sua inefficacia decorrerebbe dall'emanazione di un piano territoriale a contenuto urbanistico e non del piano tematico per il paesaggio (PUTT/P), il quale, a sua

volta, non ha disciplinato l'attività edificatoria in zona agricola ma la tutela del paesaggio. Restano pertanto in vigore le limitazioni di carattere generale che l'art. 51, comma 1, lett. g) ha posto in relazione all'edificazione in zona agricola.

Alla luce di quanto sopra, con nota prot. n. 952 del 30/01/2014, il Servizio Urbanistica ha contestato i profili di criticità dell'atto deliberativo comunale, come sopra enumerati, invitando il Comune di Matino a fornire le proprie controdeduzioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota medesima.

Dalla successiva comunicazione a firma dell'esponente ing. Franco Romano, datata 24/02/2014, acquisita al prot. n. 1901 del 28/02/2014, il Servizio Urbanistica ha appreso dell'intervenuta deliberazione di C.C. n. 2 del 29/01/2014, con la quale il Comune di Matino ha inteso approvare definitivamente la "Integrazione Regolamento Edilizio Comunale - Disciplina modalità costruttive in zona E5 Agricola", in conformità alla deliberazione di C.C. n. 56/2013.

Nessun riscontro è stato fornito dal Comune di Matino alla nota regionale del 30/01/2014.

Ciò premesso e considerato, risulta evidente che i citati atti deliberativi posti in essere dal Comune di Matino si pongono gravemente in contrasto con la normativa statale e regionale in materia di pianificazione urbanistica e trasformazione territoriale, in quanto introducono aspetti di variante al vigente Programma di Fabbricazione, come sopra evidenziato, e pertanto:

- 1) Sussiste violazione dell'art. 1 della L.R. n. 3/2009, che vieta l'introduzione di norme di natura urbanistica nei Regolamenti Edilizi comunali;
- 2) Sussiste violazione dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, che disciplina le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, e prevede in particolare la necessità di approvazione regionale;
- 3) Sussiste violazione dell'art. 20 della L.R. n. 20/2001, ai sensi del quale Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla L.R. n. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale;
- 4) Sussiste violazione dell'art. 51, comma 1, lett. g), della L.R. n. 56/1980, che disciplina gli accorpamenti di terreni non confinanti e non può essere derogato da una previsione di strumento urbanistico;
- 5) Non è stato acquisito il prescritto parere paesaggistico e non è stata effettuata la verifica di assoggettabilità a VAS.

Si rileva, infine, che la disciplina contenuta nella predetta deliberazione consente l'edificazione residenziale in zona E senza connessione con l'attività agricola e con possibilità di accorpamento dei lotti anche in favore di soggetti diversi da quelli individuati dalla L.R. n. 56/1980, ponendosi in contrasto con le esigenze di tutela del territorio e di contenimento del consumo di suolo, senza peraltro che ciò risulti motivato da specifico interesse pubblico.

Attesa la gravità delle violazioni riscontrate, rilevato l'interesse regionale alla tutela e al buon governo del territorio, e considerata l'assenza di riscontri comunali alle contestazioni mosse dal competente Servizio regionale, si rilevano sussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri regionali di vigilanza in materia di governo del territorio, in particolare ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 56/1980.

Occorre, pertanto, diffidare il Consiglio Comunale di Matino perché provveda ad annullare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento giuntale, la deliberazione di C.C. n. 2 del 29 gennaio 2014 nonché, quale atto presupposto affetto dai medesimi vizi invalidanti, la precedente deliberazione di C.C. n. 56 del 26/11/2013.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 56/1980, nonché come definita dall'art. 4 - comma 4, lett. d), della L.R. n.

7/1997.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso e dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nella premessa riportata;

DI DIFFIDARE il Consiglio Comunale di Matino perché provveda ad annullare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento giuntale, la deliberazione di C.C. n. 2 del 29 gennaio 2014, nonché, quale atto presupposto affetto dai medesimi vizi invalidanti, la precedente deliberazione di C.C. n. 56 del 26 novembre 2013;

DI DEMANDARE al competente S.U.R. la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Matino (Le);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
